

## STATUTI

### 1. DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. La ALESI (Associazione Librai e Editori della Svizzera Italiana), denominata in seguito "associazione", è un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero.

La sede dell'associazione è presso la Fidi BC SA, Via Pioda 12, 6900 Lugano.

### 2. SCOPI

2.1. L'associazione si propone di:

- a) favorire la cultura della Svizzera Italiana e diffondere il piacere della lettura,
- b) organizzare e sviluppare armoniosamente la diffusione del libro,
- c) definire gli interessi professionali e morali dei soci, sviluppando fra loro buoni rapporti di collegialità,
- d) rappresentare gli interessi dei suoi soci presso le autorità, le altre associazioni di categoria, gli organismi culturali e altre istituzioni e organizzazioni, sia in Svizzera che all'estero,
- e) promuovere la formazione e il perfezionamento professionali.

2.2. L'associazione persegue i suoi scopi nell'interesse del mercato del libro e dei suoi soci, tenendo conto dei compiti specifici dei settori professionali seguenti:

a) Settore Editori

Il campo d'attività del Settore Editori concerne le attività dell'associazione relative alle aziende editrici, che sviluppano, producono e diffondono, in forma stampata o digitale, dei libri o prodotti analoghi.

b) Settore Librerie

Il campo d'attività del Settore Librerie concerne le attività dell'associazione relative alle librerie, che vendono prevalentemente libri o prodotti analoghi al consumatore finale, in negozi attivi sul territorio.

2.3. Le competenze dei singoli settori professionali, così come le condizioni di ammissione, sono definite da un regolamento. Ogni attività non definita da tale regolamento, o attribuita dal comitato centrale a uno dei settori professionali, resta di competenza degli organi centrali dell'associazione.

### 3. SOCI

3.1. L'associazione comprende le seguenti categorie di soci:

a) Soci attivi con diritto di voto

Possono aderire all'associazione le persone fisiche o giuridiche stabilite in Svizzera e iscritte al Registro di commercio che svolgono la propria attività nell'ambito di uno dei settori professionali indicati al punto 2.2. e che godono di una buona reputazione morale e commerciale. Le succursali possono pure aderirvi a patto che siano iscritte autonomamente al Registro di commercio.

b) Membri associati

Persone fisiche o giuridiche che non adempiono a tutte le condizioni di ammissione possono essere ammesse in qualità di soci passivi.

Essi non hanno diritto di voto, ma possono essere attivi in seno all'associazione all'interno del loro settore professionale.

c) Soci onorari

L'assemblea generale ha la facoltà di nominare soci onorari quelle persone che hanno reso importanti servizi all'associazione.  
Essi non hanno diritto di voto.

### 3.2. Diritti e doveri

- a) I soci hanno il dovere di rispettare gli statuti, i regolamenti e le risoluzioni dell'associazione.
- b) I soci devono comunicare al comitato centrale, per iscritto e entro 30 giorni, qualsiasi modifica inerente la loro iscrizione nel Registro di commercio.
- c) I soci sono tenuti a pagare la quota annuale decisa dall'assemblea.

### 3.3. Ammissione

- a) Le domande di adesione all'associazione devono essere indirizzate per iscritto al comitato centrale, ma la decisione sull'ammissione di un nuovo socio è di competenza del comitato di settore.
- b) All'ammissione, ogni socio viene assegnato al settore professionale in cui è maggiormente attivo.
- c) Un socio può appartenere a più settori professionali a condizione che vi sia attivo.

### 3.4. Perdita della qualità di socio

- a) La qualità di socio si perde per dimissione, espulsione, cessazione dell'attività, fallimento, decesso.
- b) Un socio può dare le dimissioni dall'associazione per iscritto al comitato centrale, al più tardi il 31 ottobre per la fine dell'anno in corso.
- c) Un socio che violi gravemente gli statuti, i regolamenti interni o la legge, o che non rispetti gli obblighi finanziari o di altra natura nei confronti dell'associazione, malgrado richiami scritti, può essere espulso dall'associazione.

## 4. ORGANI

### 4.1. Gli organi dell'associazione sono:

- A. L'assemblea generale
- B. Il comitato centrale
- C. I revisori dei conti
- D. I settori professionali con i rispettivi comitati e assemblee

#### A. L'assemblea generale

A.1. L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

A.2. All'assemblea generale spettano i seguenti compiti:

- a) la definizione della politica generale dell'associazione,
- b) l'elezione dei membri del comitato centrale, della presidenza dell'associazione e dei revisori dei conti,
- c) l'accettazione del rapporto annuale d'attività, del conto annuale consolidato e del rapporto dei revisori dei conti,
- d) lo scarico agli organi responsabili,
- e) l'accettazione del preventivo comune,
- f) la fissazione delle quote annuali e di altri contributi,
- g) l'attribuzione delle competenze ai singoli settori professionali,
- h) la promulgazione di regolamenti qualora questi non siano di competenza di altri organi,

- i) la modifica degli statuti,
- j) la decisione di scioglimento o di fusione dell'associazione,
- k) il conferimento di un mandato per i lavori di segretariato e di contabilità.

A.3. L'assemblea generale si riunisce una volta l'anno.

#### A.4. Convocazione

- a) La data prevista per l'assemblea sarà comunicata dal comitato centrale almeno 30 giorni prima. I soci sono convocati per iscritto almeno 14 giorni prima della riunione, con lettera o email indicante luogo, data e ora, e ordine del giorno.
- b) Ogni socio può indirizzare al comitato centrale delle proposte per l'ordine del giorno. Per essere trattate esse devono pervenire al comitato centrale per iscritto almeno 25 giorni prima dell'assemblea e il tenore delle proposte da trattare dev'essere comunicato ai soci al più tardi con la convocazione.

#### A.5. Assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale straordinaria è convocata ogni volta che il comitato centrale lo ritiene necessario, su richiesta scritta di almeno cinque soci attivi o dai revisori dei conti.

#### A.6. Svolgimento

- a) L'assemblea generale è presieduta dal presidente (o in sua assenza da un membro del comitato centrale).
- b) Ogni socio attivo ha diritto a un voto.
- c) Un socio può rappresentare al massimo un altro socio mediante delega scritta.
- d) Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che il comitato centrale o un quarto dei soci presenti o rappresentati non richiedano lo scrutinio segreto.
- e) L'assemblea delibera con validità su tutti gli argomenti all'ordine del giorno alla presenza di almeno un quarto dei soci.
- f) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, salvo disposizioni contrarie del presente statuto o della legge.
- g) In caso di parità si procederà ad una seconda votazione nel qual caso il voto del presidente avrà valore doppio.

### B. Il comitato centrale

B.1. Il comitato centrale è composto da un presidente, dai coordinatori dei settori professionali nonché da altri membri dei relativi comitati. Ogni comitato è rappresentato da un ugual numero di delegati, minimo due. Il numero totale dei delegati al comitato centrale è fissato dall'assemblea generale.

B.2. Il presidente, eletto dall'assemblea generale indipendentemente dagli altri membri dei comitati, può partecipare anche ai lavori dei comitati dei settori professionali.

B.3. Al suo interno il comitato centrale si definisce da sé, designando almeno un vicepresidente e un cassiere.

B.4. I mandati hanno una durata di due anni e sono in genere rinnovabili tre volte. In caso di bisogno, l'assemblea generale può decidere di aumentare il limite. I mandati entrano in vigore il giorno successivo l'assemblea.

## B.5. Compiti

Il comitato centrale ha tutte le competenze che non siano riservate, per statuto o regolamenti, ad altri organi dell'associazione.

Esso si occupa di seguire gli affari correnti dell'associazione e i lavori di segretariato.

L'associazione è legalmente vincolata con firma a due del presidente e di un altro membro del comitato.

In particolare sono di competenza del comitato centrale:

- a) la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno,
- b) la convocazione e la preparazione dell'assemblea generale,
- c) la costituzione di commissioni e la nomina dei loro membri,
- d) la delega di compiti ai comitati professionali e la loro coordinazione,
- e) le questioni presentate dai comitati professionali,
- f) il comitato centrale può designare un segretario, che può essere scelto al di fuori dei soci,
- g) il comitato centrale può designare uno o più delegati.

## B.6. Sedute

- a) Il comitato centrale si riunisce su richiesta del presidente a seconda delle necessità o se almeno due membri di comitato ne fanno domanda indicando le questioni da trattare.
- b) Il comitato centrale delibera con validità alla presenza di almeno la metà dei suoi membri.
- c) Le decisioni sono sottoposte alla maggioranza assoluta dei membri presenti.
- d) In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

## B.7. Commissioni

Per seguire determinati affari, il comitato centrale può costituire delle apposite commissioni, di cui definisce le competenze.

Queste commissioni possono includere persone esterne all'associazione.

## C. Revisori dei conti

C.1. La verifica della contabilità dell'associazione è garantita da due revisori dei conti, rappresentanti dei diversi settori.

C.2. Il mandato dei revisori dei conti è di due anni ed è rinnovabile senza limiti. Se necessario, il mandato può essere assegnato al di fuori dell'associazione.

C.3. I revisori dei conti hanno come compito il controllo dei conti annuali dell'associazione, a cui hanno il diritto di accedere in ogni momento.

Essi sono tenuti a redigere ogni anno un rapporto di gestione, che presentano all'assemblea generale.

## D. Organi dei settori professionali

D.1. Gli organi dei settori professionali sono:

- a) le assemblee professionali
- b) i comitati professionali

## D.2. Le assemblee professionali

D.2.1. I soci dell'associazione si raggruppano secondo il loro campo di attività in assemblee professionali:

- a) l'assemblea degli editori
- b) l'assemblea dei librai

D.2.2. Le assemblee professionali permettono ai soci di affrontare i problemi specifici al loro settore professionale e in tal senso godono della necessaria indipendenza decisionale e finanziaria. Ogni assemblea professionale prepara, in previsione dell'assemblea generale dell'associazione, i dossier che vi verranno trattati, in particolare quelli concernenti l'attribuzione delle competenze, le candidature per la costituzione del proprio comitato e dei rappresentanti al comitato centrale, le proposte dei propri membri, ecc.

D.2.3. Le assemblee professionali si riuniscono ognuna almeno una volta l'anno, prima dell'assemblea generale dell'associazione.

D.2.4. Nelle assemblee professionali, ogni socio ha un voto.

D.2.5. Per il resto, esse si organizzano da sé

## D.3. I comitati professionali

D.3.1. Ogni settore professionale può dotarsi di un comitato i cui membri sono ratificati dalle assemblee di settore:

- a) il comitato degli editori
- b) il comitato dei librai

D.3.2. Ogni comitato è composto da un coordinatore e da un numero di membri deciso dall'assemblea professionale. La durata dei mandati è di due anni. Di principio essi sono rinnovabili tre volte, ma in caso di necessità l'assemblea professionale può decidere di prolungare i termini. Se un membro del comitato professionale lo è anche del comitato centrale, la durata del suo mandato sarà pari a quella nel comitato centrale.

## D.3.3. I comitati professionali

- decidono delle ammissioni di nuovi soci nei rispettivi settori, nonché di eventuali espulsioni,
- convocano le assemblee di settore,
- assistono il comitato centrale in tutte le questioni specifiche ai loro campi e possono in ogni momento sottoporre allo stesso delle proposte,
- seguono gli affari correnti del proprio settore professionale,
- hanno la responsabilità di eseguire quei compiti ed applicare quanto previsto da regolamento come al punto A.2.g,
- i singoli comitati approvano i conti dei rispettivi settori.

D.3.4. Per il resto, essi si organizzano da sé.

## 5. FINANZE

5.1. L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.

5.2. Ogni settore professionale gestisce la propria contabilità autonomamente.

5.3. La cassa comune dell'associazione è alimentata da un forfait versato dai singoli settori professionali e deciso, di comune accordo, dai rispettivi comitati.

- 5.4. Nei suoi impegni finanziari l'associazione non è responsabile che fino a concorrenza del proprio attivo di settore. Responsabilità individuali dei soci sono escluse.
- 5.5. I soci non possono avanzare pretese sul capitale sociale dell'associazione.
- 5.6. L'ammontare delle quote sociali è fissato dall'assemblea generale. Le quote vengono versate sui conti dei rispettivi settori professionali.
- 5.7. L'associazione si finanzia tramite i contributi dei soci e altri mezzi, sovvenzioni di enti pubblici, donazioni, legati, vendita di libri, ecc.

## 6. DISPOSIZIONI FINALI

### 6.1. Comunicazioni

Le comunicazioni, i regolamenti o le risoluzioni sono comunicate ai soci per iscritto, salvo le pubblicazioni previste dalla legge sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

### 6.2. Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati in ogni momento dall'assemblea generale.

### 6.3. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso in ogni momento dall'assemblea generale.

Sono necessari la presenza di almeno 2/3 dei soci e la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. Se il quorum non è raggiunto, verrà convocata una seconda assemblea che potrà pronunciarsi con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti indipendentemente dal loro numero.

L'assemblea generale decide in merito alla procedura di liquidazione e alla destinazione dell'eventuale patrimonio nell'ambito degli scopi sociali.

### 6.4. Disposizioni transitorie e entrata in vigore

- a) I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale costitutiva del 28.01.2019 ed entrano immediatamente in vigore.
- b) L'associazione riprende gli attivi e i passivi di queste associazioni, valore al 31.12.2018, e li destina secondo le decisioni prese nell'ambito delle relative assemblee di scioglimento.